

N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2026

Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Padova nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di L. C..

Ordinamento penitenziario - Reclamo giurisdizionale - Omessa previsione che il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo.

Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Provvedimenti sui reclami dei detenuti - Omessa previsione che anche nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin. penit., sia consentito l'esame nel merito della sanzione disciplinare.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a).

(GU n.28 del 15-7-2026)

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

Il Magistrato di sorveglianza nel procedimento iscritto nei confronti di L. C., nato a ... il ... detenuto presso la Casa di reclusione di Padova in relazione alla sentenza del giudice per le indagini preliminari di Caltagirone del 27 settembre 2018 (SIEP 2020/56), avente ad oggetto: reclamo ex art. 35-bis o.p. avverso la sanzione disciplinare di dieci giorni di esclusione dalle attivita' ricreative e sportive applicata dal consiglio di disciplina della Casa di reclusione di Padova in data 10 dicembre 2025;

Visti gli atti e le informazioni acquisite;

Sentito il pubblico ministero che ha chiesto il rigetto del reclamo e sentita la difesa che ha insistito per l'accoglimento;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2026, emette la seguente ordinanza.

1. Con reclamo tempestivamente presentato in data 12 dicembre 2025 L. C. chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare di dieci giorni di esclusione dalle attivita' sportive e ricreative (E.A.R.S.) irrogata dal consiglio di disciplina presso la Casa di reclusione di Padova in data 10 dicembre 2025 in relazione ad un rapporto disciplinare elevato il 24 novembre 2025 per inosservanza di ordini.

Osservava che la sanzione gli era stata inflitta ingiustamente e per questo mal avrebbe tollerato la sua esecuzione.

2. Trattasi di persona che sta espiando dal 6 settembre 2017 anni trenta di reclusione in relazione ad un omicidio commesso nel ... in ... e che ha visto concesso il beneficio della liberazione anticipata con riferimento a tutti i sedici semestri maturati e valutati fino al 5 settembre 2025, a fronte di una condotta sempre regolare e partecipativa, con adesione alle attivita' trattamentali e al

percorso rieducativo.

A suo carico risulta un solo disciplinare risalente al 2018 per inosservanza di ordini, sanzionato con tre giorni di E.A.R.S.

2. La sanzione in esame veniva applicata in relazione al rapporto disciplinare elevato nei suoi confronti il 24 novembre 2025 per «inosservanza di ordini».

2.1. Risulta dal rapporto disciplinare che in data ... il comandante di reparto dava indicazioni per la collocazione della seconda branda nelle camere di pernottamento della sezione VII B, destinata ad accogliere detenuti lavoratori con pena dell'ergastolo o fine pena lungo, in regime di trattamento intensificato, fino ad allora collocati da soli nella stanza di pernottamento.

Dalla lettura del rapporto si evince che alla comunicazione della decisione da parte dell'assistente coordinatore del piano, dell'ispettrice addetta alla sorveglianza generale e del personale addetto alla MOF, tutti i detenuti della sezione manifestavano contrarietà alla decisione, minacciando esplicitamente che avrebbero attuato atteggiamenti ostruzionistici quali il mancato rientro, il barricamento, l'autolesionismo e «tutte le forme aggressive possibili per impedirne l'attuazione». I detenuti reclamavano il diritto di occupare la stanza singola sostenendo che le dimensioni delle loro camere non erano concepite per ospitare la presenza di più persone, e che la presenza di un'ulteriore persona avrebbe compromesso il percorso trattamentale.

Veniva, in particolare, segnalata la posizione di sei detenuti che intervenivano con più veemenza. Tra questi L. C., che, si legge nel verbale, «minacciava di autolesionarsi e di chiedere il suo trasferimento immediato in Sicilia» nel caso in cui avessero montato il secondo letto. Si legge che un altro detenuto suggeriva di mettere la terza branda in stanze occupate da detenuti non meritevoli e che non avevano nulla da perdere sotto il profilo del percorso trattamentale; altro detenuto si toglieva la giacca da lavoratore dicendo che potevano dare il suo posto ad un altro tenuto e mettere lui in isolamento; altro detenuto rivendicava con veemenza il diritto alla stanza singola pur essendo «oziante» altro si scagliava verso l'ispettrice addetta alla sorveglianza generale venendo trattenuto dai colleghi e da un altro detenuto; altro ancora minacciava di devastare (e distruggere) gli ambienti, rendendo lo spazio non utilizzabile e non occupabile da altre persone.

Veniva elevato il rapporto disciplinare nei confronti dei sei detenuti per i comportamenti scorretti assunti anche se, si legge, le proteste erano state poste in essere da tutti i detenuti della sezione.

Non veniva dato corso alla decisione di collocare la seconda branda.

2.2. In sede di contestazione dell'addebito e avanti il Consiglio di disciplina C. manifestava la volontà di proseguire il suo percorso «tranquillo e da solo». Egli veniva quindi sanzionato con la sanzione dell'E.A.R.S. nella durata massima di dieci giorni in considerazione della «mancata ammissione di responsabilità e atteggiamento non collaborativo» al pari di tutti i cinque detenuti che si erano opposti con maggiore veemenza all'operazione.

3. Con il reclamo agli atti e con dichiarazioni rese in udienza L. C., precisava che la richiesta di non dar corso alla collocazione della seconda branda era dovuto al fatto che questa avrebbe creato una situazione di sovraffollamento in violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto la metratura pro capite, contrariamente a quanto sostenuto dalla Direzione e dagli agenti, sarebbe scesa sotto i 3 mq.

3.1. Insieme ai detenuti della sezione riteneva peraltro la richiesta ingiustificata a fronte dell'alternativa di collocare la seconda branda, nel rispetto dei 3 mq individuali, in altre sezioni, dove le stanze erano più ampie.

Più precisamente, C. osservava che:

la sezione ospitava detenuti con pena dell'ergastolo o pena lunga, collocati da soli in stanze di 7 mq al lordo degli arredi, a differenza delle altre stanze degli altri piani che misuravano circa 9 mq al lordo degli arredi;

i detenuti, inizialmente collocati nelle stanze più ampie sempre da soli, avevano accettato di spostarsi nella sezione VII B

proprio per la garanzia di poter vedere assicurato l'uso esclusivo della stanza;

il letto a castello avrebbe peraltro comportato tutta una serie di disagi nella convivenza con il secondo detenuto, sia per la scelta circa chi fosse destinato a salire sopra, sia per il disagio di salire e scendere di notte.

3.2. Il detenuto, quanto alle modalita' dell'«opposizione», ha contestato le risultanze del verbale; ha riferito che l'opposizione si era risolta nella richiesta da parte di tutti i detenuti della sezione di valutare la possibilita' di collocare i nuovi giunti in altre sezioni che sapevano non essere al completo, dove le stanze erano piu' ampie e vi era la possibilita' di inserire la seconda branda senza violare l'art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (cosa che poi era avvenuta, tanto che anche il successivo arrivo di venti detenuti da altro istituto era stato risolto con la collocazione dei detenuti in altre sezioni).

3.3. Quanto al comportamento da lui tenuto, ha negato di aver minacciato gesti autolesivi. Ha spiegato di avere accettato di vivere a distanza di oltre 1000 km dalla famiglia proprio per il fatto di poter avere una stanza singola che gli consentiva non solo di lavorare, ma anche di studiare; alla prospettiva di veder collocata una ulteriore branda egli aveva dichiarato che avrebbe a quel punto chiesto il trasferimento in Sicilia per riavvicinarsi ai familiari.

3.4. Il detenuto si e' lamentato delle modalita' «vessatorie» con le quali il personale di polizia penitenziaria aveva reagito alla richiesta di tutti i detenuti di rivalutare la decisione; vi era stata la prospettazione di possibili ripercussioni sull'attivita' lavorativa e comunque sul percorso trattamentale, cosa che aveva creato uno stato di ansia a molti detenuti che si erano sentiti poco bene ed erano quindi ricorsi alle cure del medico.

3.5. Il detenuto, in conclusione, riteneva ingiustificata l'irrogazione di dieci giorni di E.A.R.S. per aver chiesto che non si desse seguito ad una disposizione illegittima.

Con il reclamo chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione e che alla stessa non venisse dato corso in quanto «... avrebbe fatto fatica a sopportare l'esecuzione della sanzione che riteneva ingiusta».

4. Al reclamo e' allegata missiva sottoscritta da tutti i detenuti della sezione che chiedevano alla Magistratura di sorveglianza di intervenire per chiarire la situazione.

Veniva chiesto, in particolare, di verificare la metratura della stanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione penitenziaria, a loro risultava essere inferiore ai 6 mq, al netto degli arredi fissi e del letto a castello.

4.1. Le successive verifiche disposte da questo Ufficio hanno portato ad accertare che la metratura delle stanze della sezione, al netto degli arredi fissi, e' effettivamente inferiore, anche se di poco, ai 6 mq, sicche' la collocazione della seconda branda avrebbe portato la metratura pro capite sotto i 3 mq.

4.2. In relazione al reclamo presentato la Direzione dell'Istituto, con recente nota del 9.4.2026, riferisce che la decisione di collocare la seconda branda era scaturita dall'aumento della popolazione detenuta e che vi era la necessita' di collocare nuovi giunti provenienti da altro istituto.

Osserva la Direzione che i conteggi metrici relativi alle dimensioni di ciascuna camera della sezione citata sono omologhi a quelli delle camere site al VI Piano (lato A e B), ciascuna attualmente occupata da due detenuti con letto a castello.

Riferisce inoltre che tutte le camere (esclusa la n. 1 per i disabili) sono uguali e vedono un significativo spazio (largo mt. 1,04 x lungo mt. 1,12) occupato dalla doccia adiacente ai servizi. La finestra e' presente sia in doccia che in camera; l'angolo cottura vede elettrodomestici in acciaio con piastra a induzione (a tutela dell'incolumita' del detenuto).

Ulteriore elemento compensativo nella sezione VII B e' la vigenza del sistema custodiale aperto a trattamento intensificato; i detenuti che occupano le camere in questione sono impegnati in attivita' trattamentali (prevalentemente lavoro) e possono fruire nella

medesima sezione di sala socialita', lavanderia e spazio per telefonare dalla mattina alle ore 7.30 fino alle 19.30 senza soluzione di continuita', avendo le camere aperte.

Osserva la Direzione che, con particolare riferimento alla decisione di incastellare le brande anziche' posizionarle a terra, come preferirebbero i detenuti, la scelta e' dettata dalle indicazioni contenute nelle ordinanze della Magistratura di sorveglianza che scomputano lo spazio occupato dalla seconda branda ove posizionata a terra, soluzione che rende obbligata la scelta del letto a castello.

La Direzione chiede, nel merito, di rigettare la domanda del ricorrente per infondatezza delle doglianze denunciate, «non potendosi riscontrare violazione alcuna delle disposizioni previste dalla legge n. 354/1975 e successive modificazioni ed integrazioni e/o da altre normative concernenti il trattamento penitenziario e rieducativo delle persone sottoposte a privazione della liberta'».

5. Sentito in udienza, C. si e' lamentato di aver gia' visto eseguita la sanzione dell'esclusione dalle attivita' ricreative e sportive, nonostante il reclamo presentato nell'immediatezza.

Ha comunque insistito per l'annullamento della sanzione che ritiene non giustificata ribadendo di essersi opposto con modalita' non inadeguate ad una richiesta «illegittima» al pari dei suoi compagni non sanzionati.

6. In punto di diritto si osserva innanzitutto che la sanzione e' gia' stata eseguita nonostante il reclamo immediatamente presentato dal detenuto nel rispetto della normativa vigente, che non prevede che il reclamo avverso una sanzione disciplinare ex art. 69, comma 6, lettera a), o.p. comporti un effetto sospensivo.

Cio' riguarda tutte le sanzioni elencate nell'art. 39, comma 1, o.p., non solo le meno gravi del richiamo e dell'ammonizione (che non necessitano di un momento di esecuzione e il cui annullamento e' idoneo ad eliminare le conseguenze della sanzione irrogata), ma anche di quelle che incidono sulla liberta' personale del detenuto con particolare afflittivita', quali l'esclusione dalle attivita' ricreative e sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e l'esclusione dalle attivita' in comune.

Rimane comunque l'interesse al reclamo posto che la sanzione, di una certa entita', e' comunque idonea a «macchiare» il percorso detentivo e ad avere una possibile incidenza, da un lato, negli esiti dell'osservazione scientifica della personalita' da parte dell'equipe di osservazione e trattamento, e dall'altro nella valutazione da parte della Magistratura di sorveglianza della liberazione anticipata e dei benefici premiali (permessi premio e misure alternative).

7. Quanto alle ulteriori doglianze, si osserva che il reclamo presentato dal detenuto e, a ben vedere, gli stessi rilievi svolti dalla Direzione, mirano ad una rivalutazione nel merito della vicenda che ha originato la sanzione; valutazione che, nel caso di irrogazione di sanzione disciplinare dell'E.A.R.S., non e' consentita.

L'art. 69, comma 6, lettera a), o.p. consente infatti l'ampliamento della cognizione del Magistrato anche al merito del rapporto disciplinare unicamente nei casi di irrogazione delle sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attivita' in comune.

Nel caso di irrogazione della sanzione dell'esclusione dalle attivita' ricreative e sportive possono essere valutati unicamente vizi formali afferenti alla procedura (la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa) ovvero relativi alla sussistenza delle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Dagli atti acquisiti risulta che la sanzione e' stata correttamente irrogata dal Consiglio di disciplina, previa formale contestazione degli addebiti, a causa di una violazione prevista dalla legge o dal regolamento, motivo per cui non sono ravvisabili censure nel provvedimento adottato, nemmeno allegate.

Quanto alle condizioni di esercizio del potere disciplinare (inosservanza degli ordini e delle prescrizioni), le stesse risultano sussistenti solo per il fatto che i detenuti, tra i quali anche C., si opponevano alla decisione della Direzione di procedere alla collocazione della branda suppletiva nelle stanze, tanto che veniva

prospettata l'interruzione di pubblico servizio.

Non puo' infatti ritenersi che l'eventuale situazione di sovraffollamento che sarebbe scaturito dalla collocazione della seconda banda, con possibile violazione dell'art. 3 CEDU, possa di per se' sola scriminare ed escludere in radice la rilevanza disciplinare del rifiuto di eseguire un ordine motivato con la situazione di necessita' di dover provvedere all'allocazione di detenuti provenienti da altro istituto.

I rimedi a disposizione dei detenuti, al riguardo, sono quelli preventivi e compensativi previsti rispettivamente dall'art. 35-bis o.p. e dall'art. 35-ter o.p.

7. Il reclamo in esame, pertanto, andrebbe dichiarato inammissibile non essendo consentito un esame nel merito delle doglianze esposte dal detenuto (ma anche dalla Direzione), che afferiscono al merito della sanzione disciplinare (riesame della natura e gravita' del fatto, valutazione della proporzionalita' della sanzione rispetto alla vicenda, al comportamento della persona e alle condizioni personali).

8. Il Magistrato di sorveglianza dubita peraltro della legittimita' costituzionale della normativa, come sopra ricostruita, sotto due profili.

9. Innanzitutto questo Magistrato di sorveglianza dubita della legittimita' costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non prevede, in caso di presentazione di reclamo avverso una sanzione disciplinare, un meccanismo che impedisca, eventualmente su richiesta del detenuto stesso, l'esecuzione delle sanzioni disciplinari «afflittive» che incidono sul programma trattamentale (esclusione dalle attivita' ricreative e sportive, isolamento durante la permanenza all'aria aperta ed esclusione dalle attivita' in comune, prima del vaglio del Magistrato di sorveglianza).

Si osserva che la sanzione dell'E.A.R.S. comporta la sospensione da tutte le attivita' ricreative (in particolare la frequentazione della saletta socialita') e sportive (in particolare l'accesso alla palestra e alle altre attivita' sportive svolte all'esterno all'aperto) che, in un contesto di esecuzione penale detentiva caratterizzata da criticita' quanto alle risorse strutturali e personali e dalla carenza di offerta lavorativa, rappresentano comunque una parte importante del programma trattamentale con cui si attua la funzione rieducativa della pena.

La mancata previsione di un effetto sospensivo derivante dalla presentazione del reclamo tempestivo vanifica all'evidenza l'annullamento della sanzione, che non offrirebbe alcun rimedio rispetto alle conseguenze dell'esecuzione della sanzione illegittima.

L'art. 35-bis, comma 2 o.p., testualmente recita: «Il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera a), o.p., e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento».

Questo Magistrato dubita pertanto della legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24 e 27 comma 3 Cost., dell'art. 35-bis, comma 2. o.p. ora richiamato, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui il detenuto presenti reclamo, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'E.A.R.S. fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza, o almeno la possibilita' per il detenuto di chiedere in via d'urgenza e cautelare la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo.

9.1 La mancata previsione dell'effetto sospensivo sembra porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto due profili.

Innanzitutto, si evidenzia l'irragionevolezza di un sistema che appresta un rimedio giurisdizionale, a fronte di una sanzione con carattere afflittivo-punitivo irrogata dall'Amministrazione penitenziaria, senza dare al detenuto la possibilita' di evitare di essere sottoposto alla sanzione stessa prima del vaglio del Giudice.

L'annullamento della sanzione, che conserva efficacia sotto altri aspetti, non esplica il suo naturale effetto principale, che consiste nell'impedire che la persona subisca gli effetti dell'esecuzione della sanzione, effetti invero irreversibili, ne' peraltro sono previsti meccanismi compensativi rispetto all'esecuzione della sanzione che venga successivamente annullata perche' illegittima.

In secondo luogo, si evidenzia la disparita' di trattamento

rispetto alle altre sanzioni «afflittive» per le quali e' prevista, in caso di impugnazione, la possibilita' di chiedere un effetto sospensivo al giudice chiamato a decidere (Giudice di pace, Giudice civile e T.A.R.), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, decreto-legge 150 del 2011, 21-quater, legge 241/1990, 55 e 56, decreto legislativo 2010, n. 14.

Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, vi e' peraltro la peculiarita' che dall'accoglimento dell'impugnazione, che porta all'annullamento della sanzione, deriva la possibilita' per la persona sanzionata di recuperare la somma versata, circostanza non possibile nel caso in esame, che vede il detenuto irrimediabilmente sottoposto ad una sanzione che interferisce con il percorso trattamentale sospendendolo dalle attivita' ricreative e sportive fino a dieci giorni.

9.2. Oltre alla irragionevolezza di un meccanismo che consente all'Amministrazione penitenziaria di eseguire la sanzione siffatta prima del vaglio di una autorita' Giudiziaria (e contestualmente al Magistrato di verificare la legittimita' di una sanzione gia' eseguita), la mancata previsione di un effetto sospensivo dell'esecuzione della sanzione disciplinare (o comunque della possibilita' per il Magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione) si pone in contrasto con il principio di effettivita' del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) che esige, per essere tale, che la decisione dell'autorita' giudiziaria chiamata a valutarne la legittimita' non sia inutile quanto all'effetto principale di evitare al detenuto di sottostare ad una sanzione illegittima.

9.3. L'esecuzione di una sanzione che viene successivamente dichiarata illegittima, anche se solo dal punto di vista disciplinare, si pone peraltro in contrasto con la finalita' rieducativa della pena prevista dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, in quanto mortifica il detenuto.

9.4. La questione si ritiene rilevante nonostante il detenuto sia gia' stato sottoposto alla sanzione in quanto i tempi fisiologici necessari per proporre reclamo e quindi instaurare il contraddittorio (il termine di dieci giorni per la fissazione dell'udienza) impediscono di fatto di sollevare la questione a sanzione ancora da eseguire.

La rilevanza sta nel fatto che il detenuto avrebbe avuto la possibilita' di presentarsi oggi a sanzione ancora da eseguire con conseguente possibilita', in caso di accoglimento del reclamo, di non essere sottoposto ad una sanzione valutata illegittima.

La questione e' ancor piu' rilevante in caso di accoglimento della successiva questione di legittimita' costituzionale che, nel consentire un esame nel merito del provvedimento reclamato, potrebbe vedere accolto il reclamo anche se solo sotto il profilo della sproporzionalita' della sanzione irrogata.

Non appare possibile una interpretazione costituzionalmente orientata nella normativa in materia che porti a ritenere immanente nel sistema un effetto sospensivo o anche solo il potere del Magistrato di sorveglianza di sospendere in via cautelare la sanzione, ostandosi l'assenza di qualsiasi riferimento normativo invece presente nella disciplina delle sanzioni amministrative.

10. In secondo luogo, e in ogni caso, il Magistrato di sorveglianza dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6, lettera a), o.p., parimenti per violazione degli articoli 3, 24 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nei casi di irrogazione della sanzione dell'E.A.R.S., ex art. 39, comma 1, n. 3, o.p., sia consentito l'esame nel merito, come invece previsto espressamente nel caso di irrogazione della sanzione dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e di E.A.C. ex art. 39, comma 1, n. 4 e 5, o.p.

L'esame nel merito, si osserva, consente non solo di rivalutare concretamente, anche eventualmente alla luce di approfondimenti istruttori successivi o ulteriori, la sussistenza dei presupposti dell'illecito disciplinare, ma anche la proporzionalita' della sanzione rispetto alla natura e alla gravita' dell'illecito, al comportamento e alla personalita' del detenuto (art. 38, comma 3, o.p.) e la compatibilita' della sanzione rispetto al programma di

trattamento (art. 36, comma 2. o.p.).

10.1. Ed invero, quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, appare irragionevole che la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive, che ha una incidenza significativa sulla vita quotidiana del detenuto e incide sul suo percorso trattamentale, sia assoggettata, quanto ai limiti del sindacato consentito all'autorità giudiziaria, alla sanzione del richiamo e dell'ammonizione, che di per se' non interferiscono con il programma trattamentale in corso, e non invece alle più gravi sanzioni dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e dell'esclusione dalle attività in comune.

L'irragionevolezza riguarda in particolare la diversa disciplina prevista per la sanzione dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni (rispetto alla quale, come evidenziato, è consentito un sindacato pieno, anche di merito) che, a ben vedere, presenta un profilo di afflittività non significativamente superiore rispetto alla esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni.

Nel primo caso al detenuto è impedito solo di andare ai passeggi insieme agli altri detenuti (e potrà dunque svolgere passeggi «riservati») mentre nel secondo caso al detenuto sono inibite tutte le attività ricreative e sportive, anche quelle svolte insieme agli altri detenuti (mentre gli saranno consentite le attività lavorative e di studio).

Entrambe le sanzioni incidono dunque su momenti di socialità importanti per il detenuto, anche se diversi.

Non si comprende allora come per la sanzione dell'isolamento sia previsto un esame nel merito escluso invece per l'E.A.R.S., che ha una afflittività a ben vedere del tutto analoga.

10.2. La mancata previsione di un sindacato di merito pone un problema di violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto limita eccessivamente il diritto di difesa in presenza di una sanzione di carattere punitivo che, per il resto, è assoggettata al principio di tipizzazione dell'illecito ed è riservata a violazioni valutate significative in termini di gravità dal direttore dell'istituto.

Ed invero, è previsto che il direttore, se non ritiene di irrogare la meno grave sanzione del richiamo e della ammonizione, deve fissare la convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 81, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/1990.

Trattasi pertanto di sanzioni irrogate a fronte di violazioni valutate dal Direttore prima e dal consiglio di disciplina poi come di un certo rilievo e, in quanto tali, idonee a «macchiare» il percorso trattamentale del detenuto e pertanto ad avere una ripercussione negativa sul medesimo.

Il vaglio di merito, in sede di reclamo, comporterebbe la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di approfondire la dinamica del fatto che ha portato alla sanzione, a ridosso della sua irrogazione e nel contraddittorio delle parti.

Trattasi di esame non sempre recuperabile in occasione della valutazione di altri benefici in relazione ai quali assuma rilevanza l'illecito disciplinare e, in primis, in sede di valutazione della liberazione anticipata.

Si osserva infatti che, anche in caso di tempestiva richiesta del detenuto di concessione della liberazione anticipata, la valutazione della vicenda può intervenire a distanza di diversi mesi dal fatto (basti pensare all'ipotesi in cui l'episodio si collochi all'inizio del semestre), e che in ogni caso viene decisa con la procedura del piano prevista dagli articoli 54 e 69-bis, o.p.

10.3 Parimenti, la mancata previsione di una valutazione nel merito (e la non possibilità di annullare una sanzione valutata non giustificata alla luce di un approfondimento istruttorio, non conforme al percorso trattamentale o comunque sproporzionata) si traduce in una violazione della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, della Costituzione, che presuppone non solo una pena proporzionata alla gravità del disvalore fatto commesso, ma anche un trattamento penitenziario conforme ad umanità e che rispetti la dignità della persona. Un trattamento penitenziario che

non consenta al Magistrato di sorveglianza di annullare sanzioni afflittive non adeguatamente vagliate nella sussistenza dei presupposti di fatto, sproporzionate rispetto alla natura e gravita' del fatto come accertato, ovvero non coerenti con il percorso trattamentale, tenendo in debito conto il comportamento e le condizioni personali del soggetto, mina la fiducia del detenuto nell'Amministrazione penitenziaria e ostacola il suo percorso di recupero sociale.

10.4. La questione e' rilevante in quanto un sindacato nel merito, nel caso in esame, consentirebbe di valutare il dato successivamente emerso relativo alla non capienza della stanza rispetto ai 6 mq (e pertanto la legittima prospettiva dei detenuti quanto al fatto che la metratura sarebbe scesa sotto i 6 mq, con la conseguente legittima richiesta di rivalutare la decisione), di rivalutare e verificare le effettive modalita' di reazione del detenuto, e di valutare il profilo dell'adeguatezza della sanzione irrogata rispetto ai canoni della proporzionalita' e del percorso individuale della persona, considerato peraltro che il rifiuto alla collocazione della seconda branda proveniva da tutti i detenuti della sezione, la maggior parte non sanzionati.

Il riesame nel merito consentirebbe anche di valutare la compatibilita' della sanzione rispetto al programma di trattamento (art. 36, comma 2, o.p.).

Come gia' evidenziato, infatti, C. e' detenuto dal 2017, durante la carcerazione ha sempre tenuto una condotta regolare e partecipativa e si trova ora nei termini per l'ammissione ai benefici premiali.

Nel caso in esame e' stata irrogata la sanzione dell'E.A.R.S. nella massima durata, laddove ben poteva essere valutata una ammonizione ovvero una sanzione di minor durata, e/o la sospensione della sanzione, se non l'irrogazione della sanzione meno grave dell'ammonizione, trattandosi queste di questioni di merito la cui valutazione e' impedita dalla normativa censurata.

In tali termini si provvede come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35-bis, comma 2, o.p., per violazione degli articoli 3, 24 e 27, comma 3, della Costituzione nella parte in cui non prevede che il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera a), o.p., comporti la sospensione della esecuzione della sanzione fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza, ovvero nella parte in cui non prevede che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), o.p., possa chiedere in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo.

Dichiara altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6, lettera a), o.p., parimenti per violazione degli articoli 3, 24 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche nei casi di irrogazione della sanzione dell'esclusione dalle attivita' ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, n. 3, o.p., sia consentito l'esame nel merito della sanzione disciplinare.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata all'interessato, al difensore, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, 16 aprile 2026

Il Magistrato di sorveglianza: Tecla Cesaro

